

INTEK GROUP

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00

Relazioni illustrative degli Amministratori sui punti all'Ordine del Giorno

Adempimenti ai sensi degli artt. 125 *ter* e 125 *quater* del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84 *ter* del Regolamento CONSOB n. 11971/99

INTEK GROUP

Sede legale in Milano – Foro Buonaparte, 44
Capitale sociale Euro 314.225.009,80 i.v.
Registro Imprese di Milano e Codice fiscale n. 00931330583
Partita IVA 00944061001

INTEK GROUP

Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44
Capitale sociale Euro 314.225.009,80 i.v.
Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583
www.itkgroup.it

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli azionisti titolari di azioni ordinarie Intek Group S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, il giorno 11 giugno 2014, alle ore 11.00, in Milano - Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A., per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2013; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo Intek Group. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Modifiche dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: art. 4 (*Capitale*); art. 8 (*Utile d'esercizio*); art. 10 (*Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea*); art. 11 (*Intervento e rappresentanza in Assemblea*); art. 16 (*Cariche sociali*); art. 17 (*Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti*); art. 18 (*Adunanze del Consiglio*); art. 22 (*Collegio Sindacale*). Eliminazione della *Norma transitoria I*. Delibere inerenti e conseguenti..

Informazioni sul capitale sociale.

Il capitale sociale di Intek Group S.p.A. è pari a Euro 314.225.009,80 rappresentato da complessive n. 395.616.488 azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 345.506.670 azioni ordinarie e n. 50.109.818 azioni di risparmio. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. La Società detiene in portafoglio complessive n. 8.586.313 azioni, di cui n. 5.095.746 azioni ordinarie, n. 978.543 azioni di risparmio e n. 2.512.024 azioni di risparmio detenute dalla controllata Kme Partecipazioni. Le azioni ordinarie proprie in portafoglio sono prive di diritto di voto a norma dell'art. 2357-ter, comma 2, c.c.

La Società ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2346, comma 6 e 2351, comma 5, c.c. e delle applicabili disposizioni statutarie, n. 115.863.263 strumenti finanziari partecipativi denominati “*Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group SpA 2012-2017*” (gli “*SFP*”) del valore nominale di Euro 0,42 ciascuno, per un controvalore nominale complessivo di Euro 48.662.570,46.

Partecipazione all’Assemblea

Ai sensi di legge e dell’art. 11 dello Statuto sociale, il diritto di voto spetta, alle condizioni di seguito indicate, ai titolari di azioni.

La legittimazione all’intervento in Assemblea ed all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione, ossia il 2 giugno 2014 (*record date*); coloro che risulteranno titolari di azioni ordinarie solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 6 giugno 2014). Resta ferma la legittimazione all’intervento ed al voto anche qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché prima dell’inizio dei lavori assembleari dell’unica convocazione.

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega (*format A1* per gli azionisti ordinari), disponibile sul sito *internet* della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee) e presso la sede legale (in Milano, Foro Buonaparte n. 44).

La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44, oppure mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta certificata kmegspa@legalmail.it; l’eventuale notifica preventiva della delega non esime il delegato, in sede per l’accreditamento per l’accesso ai lavori assembleari, dall’obbligo di attestare la conformità dell’originale alla copia notificata e l’identità del delegante. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

La Società ha individuato quale rappresentante designato, ai sensi dell’art. 135-*undecies* del D.Lgs. 58/1998 (il “**TUF**”), la Società per Amministrazioni Fiduciarie “SPAFID” S.p.A. a cui potrà essere conferita la delega, senza spese per il soggetto legittimato, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. La delega e le istruzioni di voto possono essere conferite al medesimo soggetto entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 9 giugno 2014). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il predetto termine. La delega non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite le istruzioni di voto. Il modulo di delega e le relative istruzioni (*format B1*) sono disponibili presso la sede legale (in Milano, Foro Buonaparte n. 44) e sul sito *internet* della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee).

Voto per corrispondenza

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza in conformità alle disposizioni vigenti. Le schede di votazione (*scheda C1*), con le relative modalità d’esercizio, sono disponibili presso la sede legale (in Milano, Foro Buonaparte n. 44) nonché sul sito *internet* della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee).

La busta contenente la scheda di voto, debitamente compilata e sottoscritta, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione all'Assemblea e copia di un valido documento di identità del titolare del diritto di voto, dovrà pervenire in originale, mediante invio a mezzo raccomandata, entro il giorno precedente l'Assemblea in unica convocazione presso la sede legale, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44. Si segnala che le schede pervenute oltre i termini previsti o prive di sottoscrizione non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'Assemblea né ai fini della votazione. Il voto espresso per corrispondenza può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della Società, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44, entro il giorno precedente l'Assemblea in unica convocazione, oppure mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'Assemblea medesima. Non è prevista alcuna procedura di voto con mezzi elettronici.

Diritto di proporre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande scritte sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro le ore 12.00 del 9 giugno 2014, mediante invio delle domande a mezzo raccomandata presso la sede legale, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44, oppure mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata kmegspa@legalmail.it. La legittimazione all'esercizio del diritto di porre domande è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia – Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni di calendario dalla pubblicazione del presente avviso (ovvero entro le ore 12.00 del 19 maggio 2014, coincidendo il decimo giorno successivo la data di pubblicazione del presente avviso con un giorno festivo), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La legittimazione all'esercizio di tali diritti è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia – Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato.

La domanda – corredata da copia di un documento di identità valido – deve essere presentata per iscritto, anche mediante invio a mezzo raccomandata, presso la sede legale, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44, oppure all'indirizzo di posta certificata kmegspa@legalmail.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la

documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea. Si ricorda che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Nomina di un Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione

Per la nomina del Consigliere necessario per l'integrazione dell'organo amministrativo in carica a norma dell'art. 2386 c.c. l'Assemblea ordinaria delibererà con le maggioranze di legge (senza applicazione del sistema del voto di lista).

Si ricorda che gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente.

Si invitano pertanto gli azionisti a presentare la proposta della candidatura per la nomina di un Amministratore, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la qualità di azionista, nonché al *curriculum* professionale del candidato e alle dichiarazioni con le quali il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per i componenti del Consiglio di Amministrazione, con indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione illustrativa degli Amministratori sul terzo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria disponibile al pubblico come *infra* precisato.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (in Milano, Foro Buonaparte n. 44) e sarà inoltre pubblicata sul sito *internet* della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee) nei seguenti termini:

- almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, le Relazioni degli Amministratori sui punti nn. 1, 2, 3 dell'ordine del giorno di parte ordinaria;
- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, la Relazione degli Amministratori sul punto n. 4 dell'ordine del giorno di parte ordinaria e sul punto n. 1 della parte straordinaria;
- almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione sarà depositata la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, con l'avvertenza che tale deposito sarà effettuato unicamente presso la sede legale della Società.

La documentazione di cui all'art. 154-ter del TUF e la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF sono già a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee) e sono inoltre disponibili presso la sede legale.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi di legge e di Statuto, sul sito *internet* della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee) e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi", nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A.

Milano, 8 maggio 2014

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Signori Azionisti,

Siete stati convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

Parte ordinaria

1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2013; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo Intek Group. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Modifiche dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: art. 4 (*Capitale*); art. 8 (*Utile d'esercizio*); art. 10 (*Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea*); art. 11 (*Intervento e rappresentanza in Assemblea*); art. 16 (*Cariche sociali*); art. 17 (*Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti*); art. 18 (*Adunanze del Consiglio*); art. 22 (*Collegio Sindacale*). Eliminazione della *Norma transitoria I*. Delibere inerenti e conseguenti..

INTEK GROUP

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00

Parte ordinaria

1° Punto

Relazione sul

Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2013; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo Intek Group. Delibere inerenti e conseguenti.

Punto 1 all'ordine del giorno

Relazione sulla Proposta di approvazione del Bilancio e di copertura della perdita di esercizio 2013 di Intek Group S.p.A.

L'Assemblea degli Azionisti di INTEK Group S.p.A., riunita in data 11 giugno 2014 in sede ordinaria presso Mediobanca S.p.A. – Via Filodrammatici n. 3 in Milano, preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione

delibera

- a) di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, come pure il bilancio, nel suo complesso e nelle singole appostazioni ed iscrizioni con gli stanziamenti e gli utilizzi proposti, che evidenzia una perdita netta di Euro 157.933;
- b) di coprire la perdita netta di esercizio di Euro 157.933 mediante utilizzo, per pari ammontare, della riserva straordinaria che, per l'effetto, si riduce da Euro 15.427.302 ad Euro 15.269.369.

Milano, 28 aprile 2014

Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Vincenzo Manes)

INTEK GROUP

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00

Parte ordinaria

2° Punto

Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123 *ter* del D. Lgs. n. 58/1998; Delibere inerenti e conseguenti

Punto 2 all'ordine del giorno

Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per presentarVi la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi degli artt. 123-ter D.Lgs. 58/1998 e 84-quater Regolamento Consob n. 11971/1999 ed in conformità all'Allegato 3A Schemi 7-bis e 7-ter dello stesso regolamento.

La Relazione sulla Remunerazione è articolata nelle seguenti sezioni:

- la Sezione I illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- la Sezione II, nominativamente per i compensi attribuiti agli Amministratori e ai Sindaci ed in forma aggregata per i compensi attribuiti ai dirigenti con responsabilità strategiche:
 - fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente;
 - illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento.

La Relazione sulla Remunerazione contiene anche l'informativa richiesta ai sensi dell'art. 84-quater, comma 4, Regolamento Emittenti n. 11971/1999, sulle partecipazioni detenute, nella Società e nelle società da questa controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre

informazioni acquisite dagli stessi componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche.

La Relazione sulla Remunerazione è a disposizione del pubblico presso la sede sociale e consultabile sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance / Assemblee).

Si ricorda che i Signori Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. 58/1998, saranno chiamati a deliberare sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione in senso favorevole o contrario. La deliberazione non è vincolante. L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico nei termini di legge ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, D.Lgs. 58/1998.

Milano, 28 aprile 2014

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Vincenzo Manes)

INTEK GROUP

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00

Parte ordinaria

3° Punto

Relazione per

Nomina di un Amministratore ad integrazione Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.

Punto 3 all'ordine del giorno

Nomina di un Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare in ordine alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione necessaria per l'integrazione del medesimo.

Al riguardo si ricorda che in data 9 maggio 2013, con efficacia dal 14 maggio 2013, il dott. Giancarlo Losi – nominato dall'Assemblea ordinaria del 28 giugno 2012 sulla base della lista presentata dall'allora azionista di maggioranza Quattrotre S.p.A. – ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore; il Consiglio ha quindi nominato, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., il dott. Ruggero Magnoni che rimarrà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.

Si rende necessario procedere alla nomina di un Amministratore ad integrazione dell'organo amministrativo che deve essere composto da n. 10 componenti, così come deliberato dall'Assemblea ordinaria del 28 giugno 2012. L'Assemblea ordinaria delibererà con le maggioranze di legge (senza applicazione del sistema del voto di lista). L'Amministratore così nominato resterà in carica sino a scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano pertanto gli Azionisti a presentare la proposta di candidatura per la nomina di un Amministratore, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la qualità di azionista, nonché al *curriculum* professionale del candidato e alla dichiarazione con cui il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per i componenti del Consiglio di Amministrazione, con indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998.

Milano, 28 aprile 2014

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Vincenzo Manes)

INTEK GROUP

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00

Parte ordinaria

4° Punto

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Punto 4 all'ordine del giorno

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie e/o di risparmio di Intek Group S.p.A. ("**Intek Group**" o la "**Società**"), ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 ("**TUF**") e relative disposizioni di attuazione.

Con delibera assunta il 30 aprile 2013, questa Assemblea ha autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie della Società. L'autorizzazione all'acquisto aveva durata di 18 mesi dalla data della suddetta delibera e, pertanto, andrà a scadere nel corso dell'esercizio 2014, mentre l'autorizzazione alla disposizione venne concessa senza limiti temporali.

Appare opportuno che alla Società sia attribuita la facoltà di procedere all'acquisto di azioni proprie anche oltre il termine sopra indicato, continuando a sussistere i presupposti e le ragioni in base alle quali venne richiesta dal Consiglio di Amministrazione e deliberata dall'Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2013 l'autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie della Società.

Viene quindi proposto ai signori azionisti di deliberare una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie nei termini illustrati nella presente Relazione, previa revoca della delibera assunta il 30 aprile 2013 per la parte non ancora eseguita.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta di autorizzazione da sottoporsi all'Assemblea ordinaria, è finalizzata a dotare la Società di una utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nelle "prassi di mercato" ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c), del TUF con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 e nel Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003, nonché per eventualmente procedere ad acquisti di azioni proprie in funzione del loro successivo annullamento, nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più *tranche*, di azioni ordinarie e/o di risparmio Intek Group, prive di indicazione del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni (ordinarie e/o di risparmio) Intek Group di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa *pro tempore* applicabile (alla data della presente Relazione, detto limite è fissato nel 20% del capitale sociale a norma dell'art. 2357, comma 3, c.c.).

Si propone quindi di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione alle finalità indicate al paragrafo 1. che precede, anteriormente all'avvio di ciascun singolo programma di acquisto, nel rispetto del limite massimo di cui sopra.

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di Intek Group è pari a Euro 314.225.009,80 rappresentato da complessive n. 395.616.488 azioni, di cui n. 345.506.670 azioni ordinarie (pari allo 87,33% del capitale sociale complessivo) e n. 50.109.818 azioni di risparmio (pari allo 12,67% del capitale sociale complessivo), tutte prive di indicazione del valore nominale.

Alla stessa data, la Società detiene in portafoglio complessive n. 5.095.746 azioni ordinarie (pari al 1,474% del capitale sociale ordinario e al 1,288% del capitale sociale complessivo) e n. 978.543 azioni di risparmio (pari al 1,953% del capitale sociale rappresentato da detta categoria di azioni e allo 0,247% del capitale sociale complessivo). KME Partecipazioni S.p.A., società controllata da Intek Group, detiene n. 2.512.024 azioni di risparmio (pari al 5,013% del capitale sociale rappresentato da detta categoria di azioni e allo 0,635% del capitale sociale complessivo). Il totale delle azioni proprie possedute, anche tramite la controllata KME Partecipazioni S.p.A., ammonta a n. 8.586.313 e rappresenta il 2,170% del capitale sociale complessivo.

3. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 3, c.c.

Come sopra indicato al paragrafo 2., in qualunque momento il numero massimo di azioni proprie possedute da Intek Group, tenuto anche conto delle azioni possedute da società controllate, non dovrà mai superare il limite massimo stabilito dalla normativa *pro tempore* applicabile. Al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge, verranno in ogni caso approntate procedure idonee a garantire una tempestiva e completa informativa in ordine ai possessi azionari delle società controllate da Intek Group.

L'acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie,

saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per il periodo di diciotto mesi, a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie viene richiesta senza limiti temporali.

5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo della azioni proprie da acquistare

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati nel rispetto delle condizioni operative stabilite per la prassi di mercato inerente all'acquisto di azioni proprie ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c), del TUF con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 nonché dal Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 ove applicabili, e in particolare ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale registrato, da ciascuna categoria di titoli, il giorno di borsa aperta precedente ad ogni singola operazione di acquisto.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuate

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti vengano effettuati secondo la modalità di cui all'art. 144-*bis*, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 11971/1999 (come successivamente modificato) e delle disposizioni comunque applicabili, e quindi sui mercati regolamentati, secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione di vendita.

Il Consiglio di Amministrazione propone inoltre di autorizzare l'utilizzo ai sensi dell'art 2357-*ter* c.c., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente proposta o comunque in portafoglio della Società mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente proposta di delibera, fermo restando che: (a) gli atti dispositivi effettuati nell'ambito di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire al

prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell'operazione stessa e tenuto anche conto dell'andamento di mercato; e che (b) gli atti di disposizione di azioni proprie messe al servizio di eventuali programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o di azioni ad Amministratori, dipendenti e collaboratori della Società o di società dalla stessa controllate, nonché programmi di assegnazione di azioni ai soci, potranno avvenire al prezzo determinato dai competenti organi sociali nell'ambito di detti programmi, tenuto conto dell'andamento di mercato e della normativa, anche fiscale, eventualmente applicabile; il tutto nel rispetto delle condizioni e delle modalità, anche operative, stabilite dalle previsioni della delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009 e dal Regolamento CE n. 2273/2003 ove applicabili. In ogni caso il prezzo unitario di vendita (o comunque il valore unitario stabilito nell'ambito dell'operazione di disposizione) non potrà essere inferiore nel minimo del 20% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati, da ciascuna categoria di titoli, nei quindici giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione.

Si precisa che la proposta di autorizzazione alla disposizione di azioni proprie di cui alla presente Relazione dovrà intendersi rilasciata anche con riferimento alle azioni proprie già possedute da Intek Group alla data della delibera assembleare autorizzativa.

Le operazioni di disposizioni delle azioni proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati.

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Intek Group S.p.A., vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- (A) di revocare, per la parte non eseguita, la delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, assunta dall'assemblea dei soci in data 30 aprile 2013, a far tempo dalla data della presente delibera;
- (B) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie e/o di risparmio proprie per le finalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione allegata al presente verbale, e quindi:
 - 1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria, secondo la modalità di cui all'art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 11971/1999, di azioni proprie fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle

azioni Intek Group S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, nel rispetto delle condizioni operative stabilite per la prassi di mercato inerente all'acquisto di azioni proprie ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 58/1998 con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 nonché dal Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 ove applicabili, e in particolare ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati, da ciascuna categoria di titoli, nei dieci giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto; al Consiglio di Amministrazione è conferito il potere di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità di cui sopra anteriormente all'avvio di ciascun singolo programma di acquisto;

- 2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e ai Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, di procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni e per le finalità sopra esposte, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società;*
- 3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente e i Vice Presidenti in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, possa disporre, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente proposta di delibera, fermo restando che: (a) gli atti dispositivi effettuati nell'ambito di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con*

l'operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell'operazione stessa e tenuto anche conto dell'andamento di mercato; e che (b) gli atti di disposizione di azioni proprie messe al servizio di eventuali programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o di azioni ad Amministratori, dipendenti e collaboratori della Società o di società dalla stessa controllate, nonché programmi di assegnazione di azioni ai soci, potranno avvenire al prezzo determinato dai competenti organi sociali nell'ambito di detti programmi, tenuto conto dell'andamento di mercato e della normativa, anche fiscale, eventualmente applicabile; il tutto nel rispetto delle condizioni e delle modalità, anche operative, stabilite dalle previsioni della delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009 e dal Regolamento CE n. 2273/2003 ove applicabili. In ogni caso il prezzo unitario di vendita (o comunque il valore unitario stabilito nell'ambito dell'operazione di disposizione) non potrà essere inferiore nel minimo del 20% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati, da ciascuna categoria di titoli, nei quindici giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione. L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali;

- (C) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.”.

Milano, 28 aprile 2014

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Vincenzo Manes)

INTEK GROUP

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00

Parte straordinaria

1° Punto

Modifiche dei seguenti articoli dello Statuto Sociale:
art. 4 (*capitale*); art. 8 (*utile d'esercizio*); art. 10 (*convocazione, costituzione e deliberazioni dell'assemblea*); art. 11 (*Intervento e rappresentanza in assemblea*) art. 16 (*cariche sociali*); art. 17 (*nomina e composizione del consiglio di amministrazione, durata in carica dei suoi componenti*); art. 18 (*adunanze del Consiglio*); art. 22 (*Collegio Sindacale*); Eliminazione della *Norma transitoria I*. Delibere inerenti e conseguenti.

Punto 1 all'ordine del giorno della parte straordinaria

Modifiche dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: art. 4 (Capitale); art. 8 (Utile d'esercizio); art. 10 (Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea); art. 11 (Intervento e rappresentanza in Assemblea); art. 16 (Cariche sociali); art. 17 (Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti); art. 18 (Adunanze del Consiglio); art. 22 (Collegio Sindacale). Eliminazione della Norma transitoria I. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea straordinaria per proporre l'adeguamento degli artt. 4, 8, 10, 11, 16, 17, 18 e 22 dello Statuto sociale di Intek Group S.p.A., tra l'altro, alle disposizioni normative contenute nel D.Lgs. 11 ottobre 2012, n. 184 (*"Decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2010/73/UE recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono annessi alla negoziazione in un mercato regolamentato"*), al D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91 (*"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate"*), nonché alla disciplina inerente all'equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo come introdotta dalla L. 12 luglio 2011, n. 120 e relative disposizioni di attuazione. Ulteriori modifiche proposte attengono, tra l'altro, a interventi per ovviare a meri refusi od al fine di rendere più coerente il testo in relazione alla stratificazione di modifiche introdotte nel corso del tempo per precedenti adeguamenti dello statuto a norme di volta in volta introdotte per società quotate. Di seguito sono illustrate le proposte di modifica dello Statuto sottoposte alla Vostra approvazione.

Con riguardo all'art. 4 si propone di eliminare dai commi 1 e 2 i riferimenti relativi alla fusione per incorporazione di Intek S.p.A. nella Società in quanto già attuata e quindi con effetti esauriti.

Si propone di modificare il comma 3 dell'articolo in commento nella parte che disciplina l'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, II periodo, c.c., al fine di recepire testualmente la modifica apportata al predetto articolo dal D.Lgs. 184/2012. Trattasi quindi di un mero adeguamento a disposizioni normative vigenti.

Viene altresì proposto, a seguito dell'avvenuto perfezionamento della predetta fusione per incorporazione di Intek S.p.A. nella Società, il mero adeguamento numerico delle azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale effettivamente destinate a servizio del prestito obbligazionario convertendo denominato "Convertendo Intek Group SpA 2012-2017".

STATUTO ATTUALE	MODIFICHE ALLO STATUTO
<p style="text-align: center;"><i>Art. 4 Capitale</i></p> <p>Il capitale sociale è di Euro 314.225.009,80 (trecentoquattordicimilioniduecentoventicinquemilanove e ottanta) rappresentato da n. 395.616.488 (trecentonovantacinquemilioneisecentesedicimilaquattrocentottantotto) azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 345.506.670 (trecentoquarantacinquemilioneicinquacentoseimilaseicentosettanta) azioni ordinarie e n. 50.109.818 (cinquantamilionicentonovemilaottocentodiciotto) azioni di risparmio assegnate in concambio ai possessori di azioni di risparmio Intek S.p.A. per effetto della fusione per incorporazione di Intek S.p.A. nella Società.</p> <p>L'Assemblea straordinaria del 9 maggio 2012 ha deliberato un aumento di capitale per quanto eventualmente necessario per soddisfare il rapporto di cambio della fusione per incorporazione di Intek S.p.A. nella Società, e comunque per massimi Euro 145.626.232,08 (centoquarantacinquemilioneisecentoventiseimiladuecentotrentadue e zerootto).</p> <p>La deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, in esercizio della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile attribuita dalla Assemblea straordinaria del 2 dicembre 2009, ha deliberato in data 7 ottobre 2010 ed in data 19 dicembre 2012 di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 8.663.500,00 (ottomilioneisecentesessantatremilacinquecento) mediante emissione di massime n. 29.000.000 (ventinovemilioni) azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare, da offrire in sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2015, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 4 Capitale</i></p> <p>Il capitale sociale è di Euro 314.225.009,80 (trecentoquattordicimilioniduecentoventicinquemilanove e ottanta) rappresentato da n. 395.616.488 (trecentonovantacinquemilioneisecentesedicimilaquattrocentottantotto) azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 345.506.670 (trecentoquarantacinquemilioneicinquacentoseimilaseicentosettanta) azioni ordinarie e n. 50.109.818 (cinquantamilionicentonovemilaottocentodiciotto) azioni di risparmio. assegnate in concambio ai possessori di azioni di risparmio Intek S.p.A. per effetto della fusione per incorporazione di Intek S.p.A. nella Società.</p> <p>L'Assemblea straordinaria del 9 maggio 2012 ha deliberato un aumento di capitale per quanto eventualmente necessario per soddisfare il rapporto di cambio della fusione per incorporazione di Intek S.p.A. nella Società, e comunque per massimi Euro 145.626.232,08 (centoquarantacinquemilioneisecentoventiseimiladuecentotrentadue e zerootto).</p> <p>La deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal un revisore legale o dalla una società di revisione legale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, in esercizio della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile attribuita dalla Assemblea straordinaria del 2 dicembre 2009, ha deliberato in data 7 ottobre 2010 ed in data 19 dicembre 2012 di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 8.663.500,00 (ottomilioneisecentesessantatremilacinquecento) mediante emissione di massime n. 29.000.000 (ventinovemilioni) azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare, da offrire in sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2015, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai</p>

<p>sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, ad Amministratori Esecutivi della Società ed a Dirigenti della Società o di sue controllate a servizio del "Piano di stock option Intek Group S.p.A. 2010-2015".</p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato per un importo massimo di Euro 32.004.000,00 (trentaduemilioniquattromila) mediante emissione di massime n. 33.770.160 (trentatremilionisettesettantamilacentosessanta) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale esclusivamente al servizio della conversione del prestito obbligazionario convertendo denominato "Convertendo Intek Group S.p.A. 2012-2017", aumento da eseguirsi entro il termine del 24 settembre 2017.</p> <p>L'opzione di rimborso delle obbligazioni convertende per contanti, in luogo della conversione, potrà essere esercitata dalla Società previo ottenimento da parte dell'Assemblea degli Azionisti dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5) del Codice Civile, come disposto nel regolamento del prestito.</p> <p>L'importo del capitale sociale e la sua ripartizione in azioni ordinarie ed in azioni di risparmio di cui al presente articolo sono suscettibili di variazioni in conseguenza delle eventuali operazioni di cui al successivo art. 7 e dell'esercizio della facoltà di conversione spettante ai portatori di obbligazioni convertibili e degli warrant eventualmente emessi.</p>	<p>sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, ad Amministratori Esecutivi della Società ed a Dirigenti della Società o di sue controllate a servizio del "Piano di stock option Intek Group S.p.A. 2010-2015".</p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato per un importo massimo di Euro 32.004.000,00 (trentaduemilioniquattromila) mediante emissione di massime n. 28.452.150 33.770.160 (ventottomilioniquattrocentocinquanta trentatremilionisettesettantamilacentosessanta) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale esclusivamente al servizio della conversione del prestito obbligazionario convertendo denominato "Convertendo Intek Group S.p.A. 2012-2017", aumento da eseguirsi entro il termine del 24 settembre 2017.</p> <p>L'opzione di rimborso delle obbligazioni convertende per contanti, in luogo della conversione, potrà essere esercitata dalla Società previo ottenimento da parte dell'Assemblea degli Azionisti dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5) del Codice Civile, come disposto nel regolamento del prestito.</p> <p>L'importo del capitale sociale e la sua ripartizione in azioni ordinarie ed in azioni di risparmio di cui al presente articolo sono suscettibili di variazioni in conseguenza delle eventuali operazioni di cui al successivo art. 7 e dell'esercizio della facoltà di conversione spettante ai portatori di obbligazioni convertibili e degli warrant eventualmente emessi.</p>
---	--

La modifica proposta all'art. 8 dello Statuto concerne l'eliminazione del secondo comma riguardante la disciplina speciale, che ormai ha esaurito ogni suo effetto, delle azioni di risparmio assegnate in concambio, per effetto della fusione per incorporazione di Intek S.p.A. nella Società, agli azionisti di risparmio di Intek S.p.A. medesima.

STATUTO ATTUALE	MODIFICHE ALLO STATUTO
<p>Art. 8 Utile d'esercizio</p> <p>Gli utili annuali, dopo l'accantonamento di legge alla riserva e l'assegnazione del 2% (due per cento) di quanto residua al Consiglio di Amministrazione, sono ripartiti come segue:</p> <p>a) alle azioni di risparmio è attribuito un importo fino a € 0,07241 (zero e settemiladuecentoquarantuno) in ragione di anno per azione; qualora in un esercizio sia</p>	<p>Art. 8 Utile d'esercizio</p> <p>Gli utili annuali, dopo l'accantonamento di legge alla riserva e l'assegnazione del 2% (due per cento) di quanto residua al Consiglio di Amministrazione, sono ripartiti come segue:</p> <p>a) alle azioni di risparmio è attribuito un importo fino a € 0,07241 (zero e settemiladuecentoquarantuno) in ragione di anno per azione; qualora in un esercizio sia</p>

<p>stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore a € 0,07241 (zero e settemiladuecentoquarantuno) per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;</p> <p>b) la destinazione degli utili che residuano sarà deliberata dall'Assemblea, a termini di legge, fermo in ogni caso che la distribuzione di un dividendo a tutte le azioni dovrà avvenire in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari a € 0,020722 (zero e ventimilasettecentoventidue) in ragione di anno per azione.</p> <p>In parziale deroga a quanto precede, per le azioni di risparmio assegnate in concambio ai possessori di azioni di risparmio Intek S.p.A. per effetto della fusione per incorporazione di Intek S.p.A. nella Società il privilegio di cui sopra alla lettera a):</p> <p>(i) dovrà essere incrementato di un importo di € 0,07241 per l'esercizio 2011; così come</p> <p>(ii) dovrà essere incrementato per un ulteriore importo di € 0,07241 per l'esercizio 2012, per il caso di incapienza dell'esercizio 2011.</p> <p>In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.</p> <p>Con riferimento alle azioni di risparmio, nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di altre operazione sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli Azioni di Risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), gli importi fissi per azione menzionati ai punti precedenti saranno modificati in modo conseguente.</p>	<p>stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore a € 0,07241 (zero e settemiladuecentoquarantuno) per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;</p> <p>b) la destinazione degli utili che residuano sarà deliberata dall'Assemblea, a termini di legge, fermo in ogni caso che la distribuzione di un dividendo a tutte le azioni dovrà avvenire in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari a € 0,020722 (zero e ventimilasettecentoventidue) in ragione di anno per azione.</p> <p>In parziale deroga a quanto precede, per le azioni di risparmio assegnate in concambio ai possessori di azioni di risparmio Intek S.p.A. per effetto della fusione per incorporazione di Intek S.p.A. nella Società il privilegio di cui sopra alla lettera a):</p> <p>(i) dovrà essere incrementato di un importo di € 0,07241 per l'esercizio 2011; così come</p> <p>(ii) dovrà essere incrementato per un ulteriore importo di € 0,07241 per l'esercizio 2012, per il caso di incapienza dell'esercizio 2011.</p> <p>In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.</p> <p>Con riferimento alle azioni di risparmio, nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di altre operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli Azionisti di Risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), gli importi fissi per azione menzionati ai punti precedenti saranno modificati in modo conseguente.</p>
--	--

Vengono proposte alcune modifiche agli artt. 10 ed 11 dello Statuto al fine di consentire alla Società di avvalersi della modalità organizzativa dell'Assemblea da tenersi in più convocazioni, escludendo il ricorso alla convocazione unica come previsto dall'art. 2369, comma 1, c.c. (nel testo modificato dal D.Lgs. 91/2012).

Si propone di modificare l'art. 10 dello Statuto, in tema di avviso di convocazione dell'Assemblea, consentendo espressamente la pubblicazione per estratto sul quotidiano, in conformità al vigente testo dell'art. 125-*bis* del TUF come modificato dal D.Lgs. 91/2012.

Infine, si propone di modificare l'art. 10 dello Statuto con l'inserimento di un rinvio alla normativa, anche regolamentare,

pro tempore vigente con riferimento alla disciplina inerente alla convocazione dell'Assemblea su richiesta dei soci, all'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e alla presentazione di nuove proposte di delibera. Quest'ultima proposta risponde ad esigenze di semplificazione statutaria pur mantenendo immutate le prerogative e i diritti dei soci.

STATUTO ATTUALE	MODIFICHE ALLO STATUTO
<p>Art. 10 Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea</p> <p>L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può tenersi anche fuori delle sede sociale, purchè nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato appartenente alla Unione Europea.</p> <p>L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del Codice Civile, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo restando quanto disposto dall'art. 154 ter del D.Lgs. n. 58/1998.</p> <p>L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge.</p> <p>L'Assemblea può riunirsi in unica convocazione oppure in prima, in seconda e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, in terza convocazione.</p> <p>Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e delle deliberazioni si osservano le disposizioni di legge e statutarie.</p> <p>L'avviso di convocazione sarà pubblicato sul sito web della Società e, qualora richiesto dalla normativa applicabile, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero, in alternativa, su almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore" o "MF/Milano Finanza" o "Italia Oggi"; il tutto nei termini e con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti pro-tempore vigenti.</p> <p>In tale avviso deve inoltre essere riportata l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza e quindi le modalità di esercizio dello stesso nonchè i soggetti ai quali può essere richiesta la scheda di voto per corrispondenza e l'indirizzo al quale la stessa deve essere inviata.</p> <p>I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino</p>	<p>Art. 10 Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea</p> <p>L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può tenersi anche fuori delle sede sociale, purchè nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato appartenente alla Unione Europea.</p> <p>L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del Codice Civile, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo restando quanto disposto dall'art. 154 ter del D.Lgs. n. 58/1998.</p> <p>L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge.</p> <p>L'Assemblea si può riunirsi in unica convocazione si può riunirsi in unica convocazione oppure in prima, in seconda e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, in terza convocazione.</p> <p>Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e delle deliberazioni si osservano le disposizioni di legge e statutarie.</p> <p>L'avviso di convocazione sarà pubblicato sul sito web della Società e, qualora richiesto dalla normativa applicabile, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero, in alternativa, anche per estratto, come consentito dall'art. 125-bis, comma 1, del TUF, su almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore" o "MF/Milano Finanza" o "Italia Oggi"; il tutto nei termini e con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti pro-tempore vigenti.</p> <p>In tale avviso deve inoltre essere riportata l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza e quindi le modalità di esercizio dello stesso nonchè i soggetti ai quali può essere richiesta la scheda di voto per corrispondenza e l'indirizzo al quale la stessa deve essere inviata.</p>

almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro i termini previsti dalla normativa pro-tempore vigente, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda, che deve essere presentata per iscritto, unitamente alla dettagliata elencazione dei richiedenti, gli ulteriori argomenti da essi proposti; la legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata mediante comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nei termini di legge, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125 ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998.

Resta ferma ogni altra prescrizione stabilita dalla normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente. Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso quando la stessa sia presentata da tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale espresso in azioni ordinarie. La richiesta dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione analitica degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la dettagliata elencazione dei richiedenti, allegando copia di idonea comunicazione rilasciata dagli intermediari autorizzati attestante la titolarità ed il numero delle loro azioni.

L'Assemblea ordinaria delibera, oltre che sulle materie ad essa attribuite dalla legge o dallo statuto, anche sulle autorizzazioni per il compimento degli atti degli Amministratori in materia di operazioni con parti correlate, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5, del Codice Civile, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.

~~I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro i termini previsti dalla normativa pro-tempore vigente, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda, che deve essere presentata per iscritto, unitamente alla dettagliata elencazione dei richiedenti, gli ulteriori argomenti da essi proposti; la legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata mediante comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nei termini di legge, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.~~

~~L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125 ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998.~~

~~Resta ferma ogni altra prescrizione stabilita dalla normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente. Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso quando la stessa sia presentata da tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale espresso in azioni ordinarie. La richiesta dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione analitica degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la dettagliata elencazione dei richiedenti, allegando copia di idonea comunicazione rilasciata dagli intermediari autorizzati attestante la titolarità ed il numero delle loro azioni.~~

La convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e la presentazione di nuove proposte di delibera sono regolate dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

L'Assemblea ordinaria delibera, oltre che sulle materie ad essa attribuite dalla legge o dallo statuto, anche

	<p>sulle autorizzazioni per il compimento degli atti degli Amministratori in materia di operazioni con parti correlate, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5, del Codice Civile, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.</p>
<p>Art. 11 Intervento e rappresentanza in Assemblea Il diritto di voto spetta, alle condizioni di seguito indicate, ai titolari di azioni ordinarie e, limitatamente all'Assemblea di nomina degli Amministratori e comunque nei limiti meglio indicati nel successivo art. 17, ai titolari degli SFP quali definiti e disciplinati dagli artt. 26 e seguenti del presente statuto. Possono intervenire alla Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione da parte degli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione o unica e pervenuta alla Società nei termini di legge. Ogni azione dà diritto ad un voto. Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione e nella scheda di voto per corrispondenza predisposta e resa disponibile in conformità alla normativa vigente. La scheda di voto per corrispondenza, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione alla Assemblea, dovrà pervenire entro il giorno precedente l'Assemblea di prima convocazione o unica all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare da un mandatario, nel rispetto delle disposizioni applicabili. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le procedure indicate di volta in volta nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito web della Società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta</p>	<p>Art. 11 Intervento e rappresentanza in Assemblea Il diritto di voto spetta, alle condizioni di seguito indicate, ai titolari di azioni ordinarie e, limitatamente all'Assemblea di nomina degli Amministratori e comunque nei limiti meglio indicati nel successivo art. 17, ai titolari degli SFP quali definiti e disciplinati dagli artt. 26 e seguenti del presente statuto. Possono intervenire alla Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione da parte degli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e unica e pervenuta alla Società nei termini di legge. Ogni azione dà diritto ad un voto. Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione e nella scheda di voto per corrispondenza predisposta e resa disponibile in conformità alla normativa vigente. La scheda di voto per corrispondenza, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione alla Assemblea, dovrà pervenire entro il giorno precedente l'Assemblea di prima convocazione e unica all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare da un mandatario, nel rispetto delle disposizioni applicabili. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le procedure indicate di volta in volta nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito web della Società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta</p>

<p>elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo. La Società può designare un soggetto al quale i soci o i titolari di SFP possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'articolo 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</p>	<p>elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo. La Società può designare un soggetto al quale i soci o i titolari di SFP possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'articolo 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</p>
--	--

Viene proposta la modifica dell'art. 16 dello Statuto al fine di garantire al Consiglio maggiore flessibilità nella nomina del Segretario del Consiglio di Amministrazione eliminando la previsione della durata predeterminata del mandato.

STATUTO ATTUALE	MODIFICHE ALLO STATUTO
<p><i>Art. 16 Cariche sociali</i></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il proprio Presidente al quale compete la rappresentanza legale della Società come previsto al successivo art. 20.</p> <p>Può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti ed Amministratori Delegati, fissandone i poteri e facoltà, nonchè attribuire speciali poteri e facoltà ad altri singoli Amministratori.</p> <p>I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.</p> <p>In caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che dei Vice Presidenti, la presidenza è assunta da altro Amministratore designato dal Consiglio.</p> <p>Il Consiglio nomina annualmente un Segretario che può essere persona anche estranea al Consiglio stesso.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve essere in possesso di una esperienza di carattere interdisciplinare nei settori della amministrazione, della finanza e del controllo; dovrà inoltre possedere i requisiti di onorabilità richiesti per gli Amministratori.</p> <p>L'attività, le funzioni e la responsabilità del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono quelle previste dalle disposizioni vigenti in materia.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione determina la durata</p>	<p><i>Art. 16 Cariche sociali</i></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il proprio Presidente al quale compete la rappresentanza legale della Società come previsto al successivo art. 20.</p> <p>Può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti ed Amministratori Delegati, fissandone i poteri e facoltà, nonchè attribuire speciali poteri e facoltà ad altri singoli Amministratori.</p> <p>I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.</p> <p>In caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che dei Vice Presidenti, la presidenza è assunta da altro Amministratore designato dal Consiglio.</p> <p>Il Consiglio nomina annualmente un Segretario che può essere persona anche estranea al Consiglio stesso.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve essere in possesso di una esperienza di carattere interdisciplinare nei settori della amministrazione, della finanza e del controllo; dovrà inoltre possedere i requisiti di onorabilità richiesti per gli Amministratori.</p> <p>L'attività, le funzioni e la responsabilità del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono quelle previste dalle disposizioni vigenti in materia.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione determina la durata</p>

dell'incarico e conferisce al Dirigente adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti.	dell'incarico e conferisce al Dirigente adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti.
---	---

Si propone di modificare l'art. 17 dello Statuto sociale al fine di ridurre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da un minimo di sette ad un massimo di undici. Tale modifica risponde ad esigenze di semplificazione e maggiore snellezza della struttura di governo della Società, anche in un'ottica di riduzione dei costi.

In ottica di semplificazione statutaria viene inoltre proposto di inserire un rinvio alla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente con riferimento alle modalità di presentazione e di pubblicazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Si propone di modificare l'articolo in parola al fine di adeguare la disciplina della nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione alle disposizioni in tema di equilibrio tra i generi introdotte dalla L. 120/2011 e dagli artt. 147-ter, comma 1-ter del TUF e 144-undecies.1 del Regolamento Consob 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**").

Si propone, inoltre l'inserimento di una clausola residuale per assicurare la composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili, anche qualora non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti presenti nelle liste a suo tempo presentate.

Infine, si propone l'inserimento di un'ulteriore clausola per disciplinare la nomina di Amministratori ai sensi dell'art. 2386 c.c. nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili, prevedendo, ove possibile, la sostituzione degli Amministratori nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

STATUTO ATTUALE	MODIFICHE ALLO STATUTO
<p>Art. 17 Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è composto da dieci a tredici Amministratori nominati dall'Assemblea. I titolari di SFP, nel rispetto della disciplina sulla legittimazione prevista dalla vigente disciplina e dal presente statuto, hanno diritto di intervento e di voto nell'Assemblea chiamata a nominare gli Amministratori esclusivamente in relazione (i) alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che resterà vincolante fino a sua diversa delibera, (ii) alla votazione delle liste nel rispetto e nei limiti di quanto precisato nel presente art. 17, (iii) alla eventuale sostituzione dell'Amministratore tratto da liste presentate da essi titolari di SFP, ed infine (iv) alla determinazione dei compensi che fosse sottoposta alla decisione assembleare ai sensi del successivo art. 21. Gli Amministratori non possono essere nominati per</p>	<p>Art. 17 Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è composto da diecisette a trediciundici Amministratori nominati dall'Assemblea. I titolari di SFP, nel rispetto della disciplina sulla legittimazione prevista dalla vigente disciplina e dal presente statuto, hanno diritto di intervento e di voto nell'Assemblea chiamata a nominare gli Amministratori esclusivamente in relazione (i) alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che resterà vincolante fino a sua diversa delibera, (ii) alla votazione delle liste nel rispetto e nei limiti di quanto precisato nel presente art. 17, (iii) alla eventuale sostituzione dell'Amministratore tratto da liste presentate da essi titolari di SFP, ed infine (iv) alla determinazione dei compensi che fosse sottoposta alla decisione assembleare ai sensi del successivo art. 21.</p>

<p>un periodo superiore a tre esercizi e possono essere rieletti.</p> <p>Nel Consiglio di Amministrazione devono essere presenti Amministratori indipendenti nel numero minimo e con i requisiti previsti per legge. L'Amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica. Il candidato tratto da liste presentate da titolari di SFP deve necessariamente essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998.</p> <p>Qualora per qualsiasi ragione vengano a mancare uno o più Amministratori nel corso dell'esercizio, si procede alla loro sostituzione a norma di legge.</p> <p>Se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto dalla carica e dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.</p> <p>La procedura che sarà adottata dalla Assemblea per nomina del Consiglio di Amministrazione è la seguente:</p> <p>a) almeno 25 (venticinque) giorni precedenti la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione che dovrà deliberare in merito, dovranno essere depositate, presso l'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione della Assemblea medesima, le liste recanti i nominativi dei candidati alla nomina di Amministratore. La lista sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nel proprio sito web e presso la società di gestione del mercato almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea in prima o unica convocazione.</p> <p>Le liste dovranno essere corredate:</p> <p>1. delle informazioni relative all'identità dei titolari di diritti di voto che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.</p> <p>La titolarità della quota di partecipazione richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista è attestata, anche successivamente al deposito della lista, purchè almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in</p>	<p>Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e possono essere rieletti.</p> <p>Nel Consiglio di Amministrazione devono essere presenti Amministratori indipendenti nel numero minimo e con i requisiti previsti per legge. L'Amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica. Il candidato tratto da liste presentate da titolari di SFP deve necessariamente essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998.</p> <p>Qualora per qualsiasi ragione vengano a mancare uno o più Amministratori nel corso dell'esercizio, si procede alla loro sostituzione a norma di legge.</p> <p>Se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto dalla carica e dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.</p> <p>La procedura che sarà adottata dalla Assemblea per Alla nomina del Consiglio di Amministrazione è lasi procede come segue. nte:</p> <p>a) almeno 25 (venticinque) giorni precedenti la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione che dovrà deliberare in merito, dovranno essere depositate, presso l'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione della Assemblea medesima, le liste recanti i nominativi dei candidati alla nomina di Amministratore. La lista sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nel proprio sito web e presso la società di gestione del mercato almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea in prima o unica convocazione.</p> <p>Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina di tempo in tempo vigente inerente all'equilibrio tra i generi, sulla base di liste presentate nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare <i>pro tempore</i> vigente nonché delle disposizioni del presente statuto, nelle quali i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare nonché statutaria <i>pro tempore</i></p>
---	--

<p>prima o unica convocazione, mediante comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge;</p> <p>2. di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili;</p> <p>3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonchè di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche, con indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;</p> <p>b) un Azionista o un titolare di SFP non può presentare nè votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli appartenenti al medesimo gruppo e coloro che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I titolare di SFP possono votare soltanto per liste presentate da titolari di SFP, ed i soci possono votare soltanto per liste presentate da soci. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;</p> <p>c) hanno diritto di presentare la lista (i) coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale - espresso il azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione - in misura pari alla percentuale più elevata individuata nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, nonchè (ii) coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino una percentuale di SFP (calcolata sul numero complessivo degli SFP in circolazione) pari almeno alla percentuale necessaria per la</p>	<p>vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.</p> <p>Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente.</p> <p>Le liste dovranno essere corredate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. delle informazioni relative all'identità dei titolari di diritti di voto che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;:- La titolarità della quota di partecipazione richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista è attestata, anche successivamente al deposito della lista, purchè almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione, mediante comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge; 2. di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili; 3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonchè di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche, con indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998.; <p>Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.</p> <p>b) «Un Azionista o un titolare di SFP non può presentare nè votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società</p>
--	--

<p>presentazione delle liste da parte dei Soci.</p> <p>Nell'avviso di convocazione della Assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.</p> <p>Saranno ritenute valide solo le liste presentate da coloro che hanno depositato tempestivamente la documentazione richiesta entro il termine di cui al medesimo comma a) del presente articolo. In caso di rinvio della Assemblea in seconda convocazione, il deposito della lista sarà ritenuto valido;</p> <p>d) risulteranno nominati Amministratori i candidati, tranne gli ultimi due, della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, nonchè (i) il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultante prima per numero di voti ed inoltre (ii) il primo candidato della lista presentata dai titolari di SFP che abbia ottenuto il maggior numero di voti; fermo restando che, ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste presentate da soci che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste, come sopra indicato;</p> <p>e) in caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Amministratori i candidati della lista che sia stata presentata dagli aventi diritto in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero, in subordine, dal maggior numero dei medesimi;</p> <p>f) in caso di presentazione di una unica lista, risulteranno eletti Amministratori i candidati presenti nella predetta lista nell'ordine precisato nella stessa;</p> <p>g) nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.</p> <p>La sostituzione degli Amministratori tratti da liste presentate da soci avverrà secondo la disciplina di legge, e comunque senza applicazione del voto di lista. Per la sostituzione dell'Amministratore tratto da liste presentate da titolari di SFP, invece, non troverà applicazione il regime di cooptazione previsto dall'art. 2386 del Codice Civile, e l'Assemblea, da convocarsi senza indugio, delibererà a maggioranza relativa dei</p>	<p>fiduciarie. Gli appartenenti al medesimo gruppo e coloro che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I titolare di SFP possono votare soltanto per liste presentate da titolari di SFP, ed i soci possono votare soltanto per liste presentate da soci. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.;</p> <p>e) H Hanno diritto di presentare la lista (i) coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale - espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione - in misura pari alla percentuale più elevata individuata nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, nonchè (ii) coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino una percentuale di SFP (calcolata sul numero complessivo degli SFP in circolazione) pari almeno alla percentuale necessaria per la presentazione delle liste da parte dei Soci.</p> <p>Nell'avviso di convocazione della Assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.</p> <p>Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.</p> <p>Saranno ritenute valide solo le liste presentate da coloro che hanno depositato tempestivamente la documentazione richiesta entro il termine di cui al medesimo comma a) del presente articolo. In caso di rinvio della Assemblea in seconda convocazione, il deposito della lista sarà ritenuto valido;</p> <p>d) r Risulteranno nominati Amministratori i candidati, tranne gli ultimi due, della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza"), nonchè (i) il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultante prima per numero di voti ed inoltre (ii) il primo candidato della lista presentata dai titolari di SFP che abbia ottenuto il maggior numero di voti; fermo</p>
--	--

<p>voti espressi dai titolari degli SFP.</p>	<p>restando che, ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste presentate da soci che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste, come sopra indicato.;</p> <p>e) In In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Amministratori i candidati della lista che sia stata presentata dagli aventi diritto in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero, in subordine, dal maggior numero dei medesimi.;</p> <p>f) in caso di presentazione di una unica lista, risulteranno eletti Amministratori i candidati presenti nella predetta lista nell'ordine precisato nella stessa;</p> <p>g) nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.</p> <p>Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. n. 58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti previsti, fermo il rispetto della disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente all'equilibrio tra i generi.</p> <p>Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la</p>
--	---

composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori indipendenti *ex art. 148 TUF* nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente e (ii) il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori ~~La sostituzione degli Amministratori tratti da liste presentate da soci avverrà secondo la disciplina di legge, e comunque senza applicazione del voto di lista.~~ si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

- a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto

	<p>disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.</p> <p>In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente e (ii) il rispetto della disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente all'equilibrio tra generi.</p> <p>Per la sostituzione dell'Amministratore tratto da liste presentate da titolari di SFP, invece, non troverà applicazione il regime di cooptazione previsto dall'art. 2386 del Codice Civile, e l'Assemblea, da convocarsi senza indugio, delibererà a maggioranza relativa dei voti espressi dai titolari degli SFP.</p>
--	---

Si propone di modificare l'art. 18 dello Statuto al fine di rendere più agevole ed efficiente la modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione.

STATUTO ATTUALE	MODIFICHE ALLO STATUTO
<p style="text-align: center;"><i>Art. 18 Adunanze del Consiglio</i></p> <p>Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente o il Comitato Esecutivo, se nominato, lo reputi necessario, non meno però di quattro volte l'anno.</p> <p>Gli Amministratori debbono essere convocati al domicilio con lettera o telex inviato almeno cinque giorni prima dell'adunanza; in caso di estrema urgenza, la convocazione potrà essere effettuata anche solo due giorni prima.</p> <p>Le convocazioni debbono contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Le adunanze possono tenersi anche al di fuori della sede sociale purchè nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato appartenente alla Unione Europea.</p> <p>I membri effettivi del Collegio Sindacale assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 18 Adunanze del Consiglio</i></p> <p>Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente o il Comitato Esecutivo, se nominato, lo reputi necessario, non meno però di quattro volte l'anno.</p> <p>La convocazione sarà fatta mediante avviso al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo con lettera o telegramma o telefax o posta elettronica, o con qualunque altro mezzo con cui possa essere data prova dell'avvenuta ricezione, almeno tre giorni prima e nei casi di urgenza almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza.</p> <p>Gli Amministratori debbono essere convocati al domicilio con lettera o telex inviato almeno cinque giorni prima dell'adunanza; in caso di estrema urgenza, la convocazione potrà essere effettuata anche solo due giorni prima.</p> <p>Le convocazioni debbono contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Le adunanze possono tenersi anche al di fuori della sede sociale purchè nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato appartenente alla Unione Europea.</p> <p>I membri effettivi del Collegio Sindacale assistono alle</p>

riunioni del Consiglio di Amministrazione.
--

Si propone di modificare l'art. 22 dello Statuto al fine di adeguare la disciplina della nomina e composizione del Collegio sindacale alle disposizioni in tema di equilibrio tra i generi introdotte dalla L. 120/2011 e dagli artt. 148, comma 1-*bis*, del TUF e 144-*undecies*.1 del Regolamento Emittenti.

In ottica di semplificazione statutaria viene inoltre proposto di inserire un rinvio alla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente con riferimento alle modalità di presentazione e di pubblicazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale.

Si propone, inoltre l'inserimento di una clausola residuale per assicurare la composizione del Collegio Sindacale nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili, anche qualora non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti presenti nelle liste a suo tempo presentate.

Viene inoltre introdotto il meccanismo di integrazione del Collegio sindacale nei casi di sostituzione dei Sindaci con Sindaci Supplenti. Viene inoltre disciplinato il caso in cui non sia applicabile il predetto meccanismo di sostituzione e l'Assemblea sia chiamata a deliberare a maggioranza su proposte di candidatura presentate degli Azionisti, richiedendo la presentazione di candidature per l'integrazione di Sindaci di minoranza da parte di Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno la percentuale richiesta per la presentazione di liste per nomina dell'organo di controllo.

STATUTO ATTUALE	MODIFICHE ALLO STATUTO
<p>Art. 22 Collegio Sindacale</p> <p>Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario e sulla adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate, nonché su tutte le altre attività ai sensi di legge; è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.</p> <p>Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, i suoi componenti devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti dalle disposizioni applicabili.</p> <p>I Sindaci durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti, salva diversa disposizione di legge; l'Assemblea degli Azionisti ne fissa la retribuzione annuale all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.</p>	<p>Art. 22 Collegio Sindacale</p> <p>Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario e sulla adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate, nonché su tutte le altre attività ai sensi di legge; è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.</p> <p>Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, i suoi componenti devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti dalle disposizioni applicabili.</p> <p>I Sindaci durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti, salva diversa disposizione di legge; l'Assemblea degli Azionisti ne fissa la retribuzione annuale all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.</p>

<p>La procedura adottata dalla Assemblea per la nomina del Collegio Sindacale è la seguente:</p> <p>a) almeno 25 (venticinque) giorni precedenti la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione che dovrà deliberare in merito, dovranno essere depositate, presso l'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione della Assemblea medesima, le liste per la nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti in cui i candidati siano contrassegnati da un numero progressivo. La lista sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nel proprio sito web e presso la società di gestione del mercato almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea in prima o unica convocazione.</p> <p>Le liste dovranno essere corredate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. delle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. <p>La titolarità della partecipazione complessivamente detenuta è attestata, anche successivamente al deposito della lista, purchè almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in primo o unica convocazione, mediante comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili; 3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascuno di essi eventualmente ricoperti presso altre società, nonché di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche; <p>b) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al precedente comma a) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da coloro</p>	<p>La procedura adottata dalla Assemblea perAlla nomina del Collegio Sindacale èla si procede come segue.nte:</p> <p>a) almeno 25 (venticinque) giorni precedenti la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione che dovrà deliberare in merito, dovranno essere depositate, presso l'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione della Assemblea medesima, le liste per la nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti in cui i candidati siano contrassegnati da un numero progressivo. La lista sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nel proprio sito web e presso la società di gestione del mercato almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea in prima o unica convocazione.</p> <p>I Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto della disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente nonché delle disposizioni del presente statuto, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Ciascuna lista può essere composta di due sezioni: una per la nomina dei Sindaci effettivi e una per la nomina dei Sindaci supplenti; in mancanza di indicazioni in tal senso, tutti i candidati si intenderanno presentati per la nomina dei Sindaci effettivi.</p> <p>Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano, oltre a quanto previsto nel presente Statuto, le disposizioni di legge e di regolamento <i>pro tempore</i> vigenti.</p> <p>Le liste dovranno essere corredate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. delle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. <p>La titolarità della partecipazione complessivamente detenuta è attestata, anche successivamente al deposito della lista, purchè almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in primo o unica convocazione, mediante comunicazione</p>
--	--

<p>che, in base a quanto stabilito nel medesimo comma a) n. 2, risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni vigenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data.</p> <p>Nel caso previsto dal presente comma b), le soglie previste ai sensi del successivo comma d) sono ridotte alla metà;</p> <p>c) un Azionista non può presentare nè votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli appartenenti al medesimo gruppo e coloro che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;</p> <p>d) hanno diritto di presentare la lista coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale - espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di controllo - in misura pari alla percentuale più elevata individuata ai sensi dell'art. 147 ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998 nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.</p> <p>Nell'avviso di convocazione della Assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.</p> <p>Saranno ritenute valide solo le liste presentate da coloro che hanno depositato tempestivamente la documentazione richiesta entro i termini di cui ai precedenti commi a) e b). In caso di rinvio della Assemblea in seconda convocazione, il deposito della lista sarà ritenuto valido;</p> <p>e) risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di coloro che non siano collegati agli Azionisti di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1198.</p> <p>Risulteranno eletti Sindaci Supplenti il primo candidato nella lista che avrà ottenuto il maggior</p>	<p>effettuata alla Società dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge;</p> <p>2. di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili;</p> <p>3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascuno di essi eventualmente ricoperti presso altre società, nonchè di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche; le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.</p> <p>b) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al precedente comma a) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da coloro che, in base a quanto stabilito nel medesimo comma a) n. 2, risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni vigenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data.</p> <p>Nel caso previsto dal presente comma b), le soglie previste ai sensi del successivo comma d) sono ridotte alla metà;</p> <p>e) uUn Azionista non può presentare nè votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli appartenenti al medesimo gruppo e coloro che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non</p>
---	---

<p>numero di voti ed il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di coloro che non siano collegati agli Azionisti di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2 del D.Lgs. n. 58/1998.</p> <p>In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati della lista che sia stata presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero in subordine, dal maggior numero dei medesimi;</p> <p>f) la Presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato della lista presentata dalla minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applicherà il paragrafo precedente;</p> <p>g) in caso di presentazione di una unica lista, risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi n. 3 (tre) candidati e Sindaci Supplenti i successivi n. 2 (due) candidati nell'ordine precisato dalla lista medesima; la carica di Presidente sarà assegnata al primo dei candidati elencati.</p> <p>I componenti del Collegio Sindacale sono tenuti all'osservanza di limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni applicabili.</p> <p>In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentra il primo dei Supplenti appartenente alla medesima lista del Sindaco uscente; qualora si tratti del Presidente del Collegio Sindacale, la Presidenza è assunta, fino alla prima Assemblea successiva, dal Sindaco Supplente subentrato a quello uscente e appartenente alla lista eletta dalla minoranza.</p> <p>Le precedenti disposizioni in materia di elezione dei Sindaci si applicano anche alle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomina dei Sindaci Effettivi e/o Supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale stesso a seguito di sostituzione o decadenza di suoi componenti.</p> <p>Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere alla nomina del Collegio Sindacale ed alla eventuale nomina e/o integrazione dei suoi componenti secondo quanto sopra previsto, l'Assemblea procederà in conformità a quanto</p>	<p>possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.;</p> <p>e) - Hanno diritto di presentare la lista coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale - espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di controllo - in misura pari alla percentuale più elevata individuata ai sensi dell'art. 147 ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998 nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.</p> <p>Nell'avviso di convocazione della Assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.</p> <p>Saranno ritenute valide solo le liste presentate da coloro che hanno depositato tempestivamente la documentazione richiesta entro i termini di cui ai precedenti commi a) e b). In caso di rinvio della Assemblea in seconda convocazione, il deposito della lista sarà ritenuto valido; Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.</p> <p>e) - Risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di coloro che non siano collegati agli Azionisti di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998.</p> <p>Risulteranno eletti Sindaci Supplenti il primo candidato nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di coloro che non siano collegati agli Azionisti di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2 del D.Lgs. n. 58/1998.</p> <p>In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati della lista che sia stata presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della</p>
--	---

<p>previsto dalla legge.</p>	<p>lista ovvero in subordine, dal maggior numero dei medesimi;</p> <p>f) La Presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato della lista presentata dalla minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applicherà il paragrafo precedente;</p> <p>g) In caso di presentazione di una unica lista, risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi n. 3 (tre) candidati e Sindaci Supplenti i successivi n. 2 (due) candidati nell'ordine precisato dalla lista medesima; la carica di Presidente sarà assegnata al primo dei candidati elencati.</p> <p>Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente all'equilibrio tra generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni nell'ambito dei candidati alla carica di Sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati, fermo restando quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto per la carica di Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p>I componenti del Collegio Sindacale sono tenuti all'osservanza di limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni applicabili.</p> <p>Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata un'unica lista oppure è votata una sola lista, ovvero nel caso in cui non sia presentata alcuna lista; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto della disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente all'equilibrio tra generi.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, nel rispetto della disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente all'equilibrio tra generi.</p> <p>Per le delibere di nomina dei Sindaci effettivi e supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa senza vincolo di lista e nel rispetto della disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente all'equilibrio tra generi.</p>
------------------------------	---

	<p>Ove l'integrazione riguardi Sindaci di minoranza, l'Assemblea delibererà ove possibile, su proposte presentate da Azionisti di minoranza che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno la percentuale richiesta per la presentazione di liste per la nomina del Collegio Sindacale.</p> <p>In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentra il primo dei Supplenti appartenente alla medesima lista del Sindaco uscente; qualora si tratti del Presidente del Collegio Sindacale, la Presidenza è assunta, fino alla prima Assemblea successiva, dal Sindaco Supplente subentrato a quello uscente e appartenente alla lista eletta dalla minoranza.</p> <p>Le precedenti disposizioni in materia di elezione dei Sindaci si applicano anche alle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci Effettivi e/o Supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale stesso a seguito di sostituzione o decadenza di suoi componenti.</p> <p>Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere alla nomina del Collegio Sindacale ed alla eventuale nomina e/o integrazione dei suoi componenti secondo quanto sopra previsto, l'Assemblea procederà in conformità a quanto previsto dalla legge.</p>
--	---

Si propone l'eliminazione della "norma transitoria I" attualmente inserita nello Statuto avendo già esaurito i suoi effetti in sede di prima nomina dell'amministratore di spettanza dei portatori degli strumenti finanziari partecipativi emessi dalla Società.

STATUTO ATTUALE	MODIFICHE ALLO STATUTO
<i>NORMA TRANSITORIA I</i> La nomina del primo Amministratore di Categoria avverrà, mutatis mutandis, applicando, ove occorrendo, la disciplina prevista nel presente statuto per l'ipotesi di sostituzione dello stesso.	<i>NORMA TRANSITORIA I</i> La nomina del primo Amministratore di Categoria avverrà, mutatis mutandis, applicando, ove occorrendo, la disciplina prevista nel presente statuto per l'ipotesi di sostituzione dello stesso.

Si precisa che le presenti proposte di deliberazione non determinano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge.

Premesso quanto sopra si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta:

“L'Assemblea Straordinaria di Intek Group S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- 1) *di modificare gli articoli 4, 8, 10, 11, 16, 17, 18 e 22 dello Statuto sociale nel testo di seguito riportato, con eliminazione della Norma Transitoria I dello Statuto, così adottando il testo di Statuto allegato al presente verbale:*

Articolo 4 nuovo testo

“Art. 4 Capitale

Il capitale sociale è di Euro 314.225.009,80 (trecentoquattordicimilioniduecentoventicinquemilano e ottanta) rappresentato da n. 395.616.488 (trecentonovantacinquemilioneisecentesedecimilaquattrocentottantotto) azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 345.506.670 (trecentoquarantacinquemilioneicinquacentoseimilaseicentesettanta) azioni ordinarie e n. 50.109.818 (cinquantamilionicononovemilaottocentodiciotto) azioni di risparmio.

La deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Il Consiglio di Amministrazione, in esercizio della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile attribuita dalla Assemblea straordinaria del 2 dicembre 2009, ha deliberato in data 7 ottobre 2010 ed in data 19 dicembre 2012 di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 8.663.500,00 (ottomilioneisecentesessantatremilacinquecento) mediante emissione di massime n. 29.000.000 (ventinovemilioni) azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare, da offrire in sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2015, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, ad Amministratori Esecutivi della Società ed a Dirigenti della Società o di sue controllate a servizio del "Piano di stock option Intek Group S.p.A. 2010-2015".

Il capitale sociale potrà essere aumentato per un importo massimo di Euro 32.004.000,00 (trentaduemilioniquattromila) mediante emissione di n. 28.452.150 (ventottomilioniquattrocentocinquantaduemilacentocinquanta) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale esclusivamente al servizio della conversione del prestito obbligazionario convertendo denominato "Convertendo Intek Group S.p.A. 2012-2017", aumento da eseguirsi entro il termine del 24 settembre 2017.

L'opzione di rimborso delle obbligazioni convertende per contanti, in luogo della conversione, potrà essere esercitata dalla Società previo ottenimento da parte dell'Assemblea degli Azionisti dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5) del Codice Civile, come disposto nel regolamento del prestito.

L'importo del capitale sociale e la sua ripartizione in azioni ordinarie ed in azioni di risparmio di cui al presente articolo sono suscettibili di variazioni in conseguenza delle eventuali operazioni di cui al successivo art. 7 e dell'esercizio della facoltà di conversione spettante ai portatori di obbligazioni convertibili e degli warrant eventualmente emessi.”

Articolo 8 nuovo testo

“Art. 8 Utile d’esercizio

Gli utili annuali, dopo l'accantonamento di legge alla riserva e l'assegnazione del 2% (due per cento) di quanto residua al Consiglio di Amministrazione, sono ripartiti come segue:

a) alle azioni di risparmio è attribuito un importo fino a € 0,07241 (zero e settemiladuecentoquarantuno) in ragione di anno per azione; qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore a € 0,07241 (zero e settemiladuecentoquarantuno) per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

b) la destinazione degli utili che residuano sarà deliberata dall'Assemblea, a termini di legge, fermo in ogni caso che la distribuzione di un dividendo a tutte le azioni dovrà avvenire in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari a € 0,020722 (zero e ventimilasettecentoventidue) in ragione di anno per azione.

In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

Con riferimento alle azioni di risparmio, nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di altre operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli Azionisti di Risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), gli importi fissi per azione menzionati ai punti precedenti saranno modificati in modo conseguente.”

Articolo 10 nuovo testo

“Art. 10 Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può tenersi anche fuori della sede sociale, purchè nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato appartenente alla Unione Europea.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del Codice Civile, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo restando quanto disposto dall'art. 154 ter del D.Lgs. n. 58/1998.

L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge.

L'Assemblea si riunisce in prima, in seconda e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, in terza convocazione.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e delle deliberazioni si osservano le disposizioni di legge e statutarie.

L'avviso di convocazione sarà pubblicato sul sito web della Società e, qualora richiesto dalla normativa applicabile, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero, in alternativa, anche per estratto, come consentito dall'art. 125-bis, comma 1, del TUF, su almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore" o "MF/Milano Finanza" o "Italia Oggi"; il tutto nei termini e con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti pro-tempore vigenti.

In tale avviso deve inoltre essere riportata l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza e quindi le modalità di esercizio dello stesso nonché i soggetti ai quali può essere richiesta la scheda di voto per corrispondenza e l'indirizzo al quale la stessa deve essere inviata.

La convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e la presentazione di nuove proposte di delibera sono regolate dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

L'Assemblea ordinaria delibera, oltre che sulle materie ad essa attribuite dalla legge o dallo statuto, anche sulle autorizzazioni per il compimento degli atti degli Amministratori in materia di operazioni con parti correlate, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5, del Codice Civile, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.”

Articolo 11 nuovo testo

“Art. 11 Intervento e rappresentanza in Assemblea

Il diritto di voto spetta, alle condizioni di seguito indicate, ai titolari di azioni ordinarie e, limitatamente all'Assemblea di nomina degli Amministratori e comunque nei limiti meglio indicati nel successivo art. 17, ai titolari degli SFP quali definiti e disciplinati dagli artt. 26 e seguenti del presente statuto.

Possono intervenire alla Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione da parte degli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e pervenuta alla Società nei termini di legge.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione e nella scheda di voto per corrispondenza predisposta e resa disponibile in conformità alla normativa vigente.

La scheda di voto per corrispondenza, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione alla Assemblea, dovrà pervenire entro il giorno precedente l'Assemblea di prima convocazione all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare da un mandatario, nel rispetto delle disposizioni applicabili.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le procedure indicate di volta in volta nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito web della Società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo.

La Società può designare un soggetto al quale i soci o i titolari di SFP possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'articolo 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.”

Articolo 16 nuovo testo

“Art. 16 Cariche sociali

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il proprio Presidente al quale compete la rappresentanza legale della Società come previsto al successivo art. 20.

Può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti ed Amministratori Delegati, fissandone i poteri e facoltà, nonché attribuire speciali poteri e facoltà ad altri singoli Amministratori.

I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che dei Vice Presidenti, la presidenza è assunta da altro Amministratore designato dal Consiglio.

Il Consiglio nomina un Segretario che può essere persona anche estranea al Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve essere in possesso di una esperienza di carattere interdisciplinare nei settori della amministrazione, della finanza e del controllo; dovrà inoltre possedere i requisiti di onorabilità richiesti per gli Amministratori.

L'attività, le funzioni e la responsabilità del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono quelle previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Il Consiglio di Amministrazione determina la durata dell'incarico e conferisce al Dirigente adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti.”

Articolo 17 nuovo testo

*“Art. 17 Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti
Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a undici Amministratori nominati dall'Assemblea.*

I titolari di SFP, nel rispetto della disciplina sulla legittimazione prevista dalla vigente disciplina e dal presente statuto, hanno diritto di intervento e di voto nell'Assemblea chiamata a nominare gli Amministratori esclusivamente in relazione (i) alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che resterà vincolante fino a sua diversa delibera, (ii) alla votazione delle liste nel rispetto e nei limiti di quanto precisato nel presente art. 17, (iii) alla eventuale sostituzione dell'Amministratore tratto da liste presentate da essi titolari di SFP, ed infine (iv) alla determinazione dei compensi che fosse sottoposta alla decisione assembleare ai sensi del successivo art. 21.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e possono essere rieletti.

Nel Consiglio di Amministrazione devono essere presenti Amministratori indipendenti nel numero minimo e con i requisiti previsti per legge. L'Amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica. Il candidato tratto da liste presentate da titolari di SFP deve necessariamente essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998.

Se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto dalla carica e dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede come segue.

Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina di tempo in tempo vigente inerente all'equilibrio tra i generi, sulla base di liste presentate nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente nonché delle disposizioni del presente statuto, nelle quali i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare nonché statutaria pro tempore vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente.

Le liste dovranno essere corredate:

- 1. delle informazioni relative all'identità dei titolari di diritti di voto che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;*
- 2. di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili;*
- 3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche, con indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998.*

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.

Un Azionista o un titolare di SFP non può presentare nè votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli appartenenti al medesimo gruppo e coloro che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I titolari di SFP possono votare soltanto per liste presentate da titolari di SFP, ed i soci possono votare soltanto per liste presentate da soci. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare la lista (i) coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale - espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione - in misura pari alla percentuale più elevata individuata nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, nonché (ii) coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino una percentuale di SFP (calcolata sul numero complessivo degli SFP in circolazione) pari almeno alla percentuale necessaria per la presentazione delle liste da parte dei Soci. Nell'avviso di convocazione della Assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.

Risulteranno nominati Amministratori i candidati, tranne gli ultimi due, della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza"), nonché (i) il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultante prima per numero di voti ed inoltre (ii) il primo candidato della lista presentata dai titolari di SFP che abbia ottenuto il maggior numero di voti; fermo restando che, ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste presentate da soci che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste, come sopra indicato.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Amministratori i candidati della lista che sia stata presentata dagli aventi diritto in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero, in subordine, dal maggior numero dei medesimi.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. n.

58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti previsti, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra i generi.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori indipendenti ex art. 148 TUF nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori tratti da liste presentate da soci si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Per la sostituzione dell'Amministratore tratto da liste presentate da titolari di SFP, invece, non troverà applicazione il regime di cooptazione previsto dall'art. 2386 del Codice Civile, e l'Assemblea, da convocarsi senza indugio, delibererà a maggioranza relativa dei voti espressi dai titolari degli SFP.”

Articolo 18 nuovo testo

“Art. 18 Adunanze del Consiglio

Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente o il Comitato Esecutivo, se nominato, lo reputi necessario, non meno però di quattro volte l'anno.

La convocazione sarà fatta mediante avviso al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo con lettera o telegramma o telefax o posta elettronica, o con qualunque altro mezzo con cui possa essere data prova dell'avvenuta ricezione, almeno tre giorni prima e nei casi di urgenza almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

Le convocazioni debbono contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Le adunanze possono tenersi anche al di fuori della sede sociale purchè nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato appartenente alla Unione Europea.

I membri effettivi del Collegio Sindacale assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.”

Articolo 22 nuovo testo

“Art. 22 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonchè sulla affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario e sulla adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate, nonchè su tutte le altre attività ai sensi di legge; è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, i suoi componenti devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti dalle disposizioni applicabili.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti, salva diversa disposizione di legge; l'Assemblea degli Azionisti ne fissa la retribuzione annuale all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Alla nomina del Collegio Sindacale si procede come segue.

I Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto della disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente nonché delle disposizioni del presente statuto, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Ciascuna lista può essere composta di due sezioni: una per la nomina dei Sindaci effettivi e una per la nomina dei Sindaci supplenti; in mancanza di indicazioni in tal senso, tutti i candidati si intenderanno presentati per la nomina dei Sindaci effettivi.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano, oltre a quanto previsto nel presente Statuto, le disposizioni di legge e di regolamento pro tempore vigenti.

Le liste dovranno essere corredate:

1. delle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

2. di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili;

3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascuno di essi eventualmente ricoperti presso altre società, nonché di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche; le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente. Un Azionista non può presentare nè votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli appartenenti al medesimo gruppo e coloro che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare la lista coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale - espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di controllo - in misura pari alla percentuale più elevata individuata ai sensi dell'art. 147 ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998 nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Nell'avviso di convocazione della Assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.

Risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di coloro che non siano collegati agli Azionisti di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998.

Risulteranno eletti Sindaci Supplenti il primo candidato nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di coloro che non siano collegati agli Azionisti di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2 del D.Lgs. n. 58/1998.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati della lista che sia stata presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero in subordine, dal maggior numero dei medesimi;

La Presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato della lista presentata dalla minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applicherà il paragrafo precedente;

In caso di presentazione di una unica lista, risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi n. 3 (tre) candidati e Sindaci Supplenti i successivi n. 2 (due) candidati nell'ordine precisato dalla lista medesima; la carica di Presidente sarà assegnata al primo dei candidati elencati.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni nell'ambito dei candidati alla carica di Sindaco effettivo della

lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati, fermo restando quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto per la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

I componenti del Collegio Sindacale sono tenuti all'osservanza di limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni applicabili.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata un'unica lista oppure è votata una sola lista, ovvero nel caso in cui non sia presentata alcuna lista; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Per le delibere di nomina dei Sindaci effettivi e supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa senza vincolo di lista e nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. Ove l'integrazione riguardi Sindaci di minoranza, l'Assemblea delibererà ove possibile, su proposte presentate da Azionisti di minoranza che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno la percentuale richiesta per la presentazione di liste per la nomina del Collegio Sindacale.”

- 2) *di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore per provvedere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.”*

Milano, 28 aprile 2014

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Vincenzo Manes)